



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

## **PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

### **ENI S.p.A. Refining & Marketing** **Raffineria di Livorno**

**ID 40/13560**

**Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DM n. 32 del 02/02/2018 e s.m.i. per l'esercizio della Raffineria di Livorno della società ENI S.p.A. con riferimento alla prescrizione n. 14, come modificata dal DM n. 226 del 07/08/2019 e dal DM n. 407 del 07/10/2021, relativa al valore limite di emissione per le PCDD/F al camino E22 dell'impianto di reforming benzine PLAT-CCR, e alla realizzazione di un sistema di adsorbimento con carboni attivi.**

<b>Gestore</b>	<b>ENI S.P.A. REFINING &amp; MARKETING RAFFINERIA DI LIVORNO</b>
<b>Località</b>	<b>Livorno</b>
<b>Gruppo Istruttore</b>	Dott. Antonio Fardelli (Referente)
	Avv. David Roettgen
	Dott. Marco Mazzoni
	----- (Regione Toscana)
	Dott. Michele Danzi (Comune di Livorno)
	P.I. Sandro Lischi (Comune di Collesalveti)
<b>Data emissione</b>	<b>9/11/2022</b>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

## **INDICE**

<b>1.</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>6</b>
	<i>2.1 Atti presupposti .....</i>	<i>6</i>
	<i>2.2 Atti normativi .....</i>	<i>6</i>
	<i>2.3 Attività istruttorie .....</i>	<i>8</i>
<b>3.</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DELL'ISTALLAZIONE IPPC .....</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ISTANZA .....</b>	<b>11</b>
	<i>4.1 Descrizione tecnica della modifica impiantistica</i> <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
<b>5.</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO .....</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI .....</b>	<b>14</b>
<b>7.</b>	<b>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</b>	<b>13</b>
<b>8.</b>	<b>TARIFFA ISTRUTTORIA .....</b>	<b>13</b>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero della transizione ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DG VA)
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Toscana.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione AIA-IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	ENI S.p.A. – Raffineria di Livorno, installazione IPPC sita nei Comuni di Livorno e Collesalveti (LI), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il Gruppo istruttore nominato dal Presidente della Commissione AIA - IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</li></ol>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DG VA) e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.minambiente.it/it-IT">https://va.minambiente.it/it-IT</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

## **2. INTRODUZIONE**

### **2.1 Atti presupposti**

Visto	il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/12 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC
Vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria AIA-IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale.
Visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i>
vista	la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, prot. CIPPC/1528 del 7/11/2022, che assegna l'istruttoria per il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>– Dott. Antonio Fardelli (Referente del Gruppo Istruttore)</li><li>– Dott. Marco Mazzoni</li><li>– Avv. David Roettgen</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero della transizione ecologica (ex MATTM) sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>– ----- – Regione Toscana</li><li>– Dott. Michele Danzi – Comune di Livorno</li><li>– P.I. Sandro Lischi – Comune di Collesalveti</li></ul>

### **2.2 Atti normativi**

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none"><li>– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

	<p>conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li></ul> <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></li><li><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio</i></li></ul>





**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

	<i>normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i>
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale.

### 2.3 Attività istruttorie

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM n. 32 del 02/02/2018 e s.m.i. per l'esercizio dell'installazione IPPC della ENI S.p.A. sita nei Comuni di Livorno e Collesalveti (LI);
vista	la nota trasmessa via PEC il 3/11/2022 ed acquisita in pari data al prot. MiTE/136362, con cui il Gestore ha presentato istanza per il riesame parziale dell'AIA sopra richiamata con riferimento alla prescrizione n.14;
vista	la nota prot. MiTE/136896 del 3/11/2022 con cui l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di riesame parziale dell'AIA, identificato con l'ID 40/13560;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o





**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

	l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	l'e-mail di trasmissione della proposta di Parere Istruttorio Conclusivo inviata in data 7 novembre 2022 per l'approvazione del PIC e la relativa documentazione allegata acquisita al prot. CIPPC/1539 del 9 novembre 2022.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

### 3. IDENTIFICAZIONE DELL'ISTALLAZIONE IPPC

<b>Ragione sociale</b>	ENI S.p.A. – Raffineria di Livorno
<b>Indirizzo sede operativa</b>	Via Aurelia, 7 57017 Stagno (LI)
<b>Sede Legale</b>	Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma
<b>Rappresentante Legale</b>	Pietro Chèriè Lignière Via Aurelia, 7 57017 Stagno (LI)
<b>Tipo impianto</b>	Raffineria
<b>Codice e attività IPPC</b>	<b>Codice IPPC: 1.2:</b> Raffinerie di petrolio e gas Classificazione NACE: 19.20 – fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Classificazione NOSE-P: 105.08 – trasformazione dei prodotti petroliferi (produzione combustibili)
<b>Gestore Impianto</b>	Pietro Chèriè Lignière Via Aurelia, 7 57017 Stagno (LI) Recapito telefonico: 0586-948300 e-mail: <a href="mailto:pietro.cherie@eni.com">pietro.cherie@eni.com</a>
<b>Referente AIA-IPPC</b>	Iacopo Rainaldi Via Aurelia, 7 57017 Stagno (LI) Recapito telefonico: 0586-948418 e-mail: <a href="mailto:iacopo.rainaldi@eni.com">iacopo.rainaldi@eni.com</a>
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	SI
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	Sì, <ul style="list-style-type: none"><li>• certificato EMAS</li><li>• ISO 14001</li><li>• OHSAS 18001</li></ul>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

#### **4. DESCRIZIONE DELL'ISTANZA**

Di seguito si riporta quanto indicato dal Gestore nella scheda E, allegato E4 della presente istanza con riferimento alla prescrizione n.14 del DM n. 32 del 2 febbraio 2018 (decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale della Raffineria di Livorno) che ha fissato un limite emissivo pari a 0,1 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup> per il parametro PCDD/F (diossine e furani) al camino E22 dell'impianto di reforming benzine PLAT-CCR.

Al fine di traguardare tale limite, subito dopo l'emissione del DM 32/2018, il Gestore ha presentato un'istanza di riesame parziale che prevedeva l'installazione di un sistema denominato *Chlorsorb* per l'abbattimento delle emissioni di PCDD/F e richiedeva il mantenimento del limite esistente (10 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup>) fino all'installazione del sistema proposto.

Ad esito del procedimento avviato a seguito di tale istanza, è stato emanato il DM n. 226 del 7 agosto 2019 che ha modificato la citata prescrizione n. 14 come di seguito riportato:

a) l'intervento previsto al camino E22 per l'abbattimento delle emissioni di PCDD/F deve essere completato entro 24 mesi a partire dall'emanazione del provvedimento (ossia entro la data del 11 settembre 2021);

b) nelle more della realizzazione del nuovo sistema di abbattimento, il valore limite da rispettare per le emissioni di PCDD/F al camino E22 è pari 10 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup>, da monitorare con frequenza trimestrale;

c) dall'entrata in esercizio del nuovo sistema di abbattimento, il valore limite da rispettare per le emissioni di PCDD/F al camino E22 è pari 0,1 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup>, da monitorare con frequenza semestrale.

A seguito di un ulteriore riesame parziale AIA legato all'epidemia COVID ed alle sue conseguenze sulle attività industriali della Raffineria è stato emanato il DM n. 407 del 7 ottobre 2021 che ha fissato alla data dell'11 dicembre 2022 il termine ultimo per la realizzazione del sistema *Chlorsorb* per l'abbattimento delle emissioni e per l'entrata in vigore del valore limite di 0,1 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup>, con obbligo di comunicazione periodica dello stato di avanzamento attività.

In data 24 gennaio 2022 il Gestore ha presentato una nuova istanza per il riesame parziale dell'AIA con riferimento alla prescrizione n.14 (procedimento ID 40/12480). In particolare, in tale istanza la Raffineria ha proposto un assetto di esercizio alternativo che prevedeva la sospensione temporanea e parziale degli impianti di lavorazione dei Carburanti, tra cui la sezione PLAT-CCR, continuando a garantire la lavorazione del ciclo lubrificanti (LUBE) tramite l'introduzione di semilavorati e/o prodotti di mercato o da altri siti industriali del circuito Eni. Sospendendo l'esercizio della sezione CARB il punto emissivo E22 non era più utilizzato e l'obiettivo della prescrizione risultava pertanto raggiunto.

Il Gestore segnala che nel periodo di riferimento, ovvero dall'emissione del decreto di AIA DM 32/2018 alla data odierna, la marcia della sezione di rigenerazione CCR dell'impianto PLAT non è stata continua: il periodo complessivo di fermo è stato pari a 9 mesi.

Il Gestore sempre nella relazione di cui all'allegato E4 all'istanza riporta una descrizione delle criticità intervenute rispetto al mese di gennaio 2022, quando è stata presentata la domanda di riesame AIA con la proposta di una modalità alternativa di adempimento alla prescrizione n.14, dovute al fatto che lo scenario geopolitico ed economico a livello internazionale (con le sue ricadute in ambito energetico nazionale), è ora completamente differente.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

Pertanto, il Gestore ritiene che l'assetto a suo tempo proposto nella domanda di riesame (che prevedeva una fermata temporanea e parziale degli impianti di produzione carburanti) non sia al momento più sostenibile:

- sia al fine di contribuire ad assicurare al Paese la necessaria indipendenza a livello di prodotti energetici (nella fattispecie, carburanti);
- sia perché il mantenimento in marcia dell'impianto PLAT-CCR consente una riduzione dei consumi di gas naturale del sito, in linea con gli obiettivi di riduzione programmata dei consumi di gas nel settore industriale e con il "*Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale*". In particolare, il mantenimento in marcia dell'impianto PLAT-CCR, in un assetto che massimizza la produzione di idrogeno e di *fuel gas*, consente una riduzione dei consumi di gas naturale di circa 75.000 t/anno (riduzione non altrimenti ottenibile);
- sia perché, con riferimento all'istanza presentata a gennaio 2022 (procedimento ID 40/12480), con la proposta di un assetto di esercizio alternativo che prevedeva la sospensione temporanea e parziale degli impianti di lavorazione dei Carburanti e la realizzazione di un impianto di *Steam Methane Reforming* (SMR) per la produzione dell'idrogeno necessario al funzionamento della linea lubrificanti, la crisi geopolitica legata al conflitto in Ucraina ha determinato ritardi nella fornitura degli *equipment* di progetto che hanno di fatto reso non più traguadabile la scadenza prevista di dicembre 2022;
- sia perché la crisi geopolitica legata al conflitto in Ucraina ha reso indisponibile il residuo atmosferico russo ipotizzato per l'alimentazione degli impianti di produzione Lubrificanti.

Pertanto, il Gestore riporta che l'eventuale fermata dell'impianto PLAT-CCR e la contemporanea indisponibilità sia dell'impianto SMR (come modalità alternativa di produzione di idrogeno) che di residuo atmosferico per alimentazione del ciclo lubrificanti comporterebbero di fatto la fermata dell'intera Raffineria (ciclo carburanti e ciclo lubrificanti) con significativi impatti occupazionali e sociali sul territorio ed anche ridotta disponibilità di carburanti a livello locale.

Il Gestore ritiene pertanto necessario proseguire l'attività dello stabilimento nell'attuale assetto produttivo, previo intervento sul punto di emissione E22, da realizzarsi nei minimi tempi tecnici necessari.

Come riportato dal Gestore anche nella domanda di riesame parziale del gennaio 2022 (procedimento ID 40/12480) la realizzazione dell'impianto *Chlorsorb*, che era la soluzione impiantistica inizialmente identificata, presenta notevoli criticità tecniche in particolare in relazione alle verifiche necessarie a seguito dell'aggiunta di nuovi carichi (dovuti alle apparecchiature da installare) sull'esistente struttura portante del CCR.

Il Gestore ha pertanto condotto un nuovo approfondimento tecnico che ha permesso di individuare una soluzione alternativa per consentire di traguadare il limite emissivo richiesto di 0,1 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup> di PCDD/F (con tempi di realizzazione inferiori rispetto a quelli necessari per l'impianto *Chlorsorb*). La soluzione identificata consiste in particolare nel raffreddamento del *vent gas* proveniente dal CCR in uno scambiatore ad aria e nel suo successivo passaggio attraverso un sistema di adsorbimento con carboni attivi, mantenendo invariate le attuali condizioni di processo al limite di batteria della torre di rigenerazione. Il gas trattato viene quindi rilasciato in atmosfera attraverso il punto di emissione esistente E22 nel rispetto del limite fissato pari a 0,1 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup> di PCDD/F. Il carbone, una volta saturato con diossina ed esaurito, viene raccolto e smaltito come rifiuto.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

Il cronoprogramma delle attività è riportato in Appendice E4-1 e prevede la fermata dell'impianto PLAT-CCR, e quindi dell'intera Raffineria, per l'effettuazione degli interventi descritti e per manutenzione entro metà giugno 2023 (e successivo riavvio dell'impianto PLAT-CCR entro metà agosto 2023). Il Gestore segnala in particolare che l'iter di approvvigionamento del *package* con filtri a carboni attivi è già in corso e che l'emissione del relativo ordine è prevista entro il 15 dicembre 2022.

Il Gestore ritiene che il riesame della prescrizione n.14 del DM n. 32 del 2 febbraio 2018 nei termini sopra descritti sia l'unica soluzione per poter fronteggiare il mutato scenario geopolitico ed economico a livello internazionale (con le sue ricadute in ambito energetico nazionale) in modo che la Raffineria di Livorno possa continuare a contribuire ad assicurare al Paese la necessaria indipendenza a livello di prodotti energetici (nella fattispecie, carburanti) nel contempo raggiungendo una riduzione dei consumi di gas naturale del sito in linea con gli obiettivi di riduzione programmata dei consumi di gas nel settore industriale e con il "*Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale*".

Allo stesso tempo, al fine di fornire un quadro complessivo ed aggiornato di tutte le emissioni in aria del sito, il Gestore propone di presentare nei tempi tecnici necessari, e comunque entro tre mesi dall'emanazione del provvedimento di riesame, un piano organico di rivalutazione dei flussi di massa complessivi, con particolare riferimento al parametro polveri.

## **5. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO**

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale <https://va.minambiente.it/it-IT> non sono presenti osservazioni del pubblico.

## **6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo sarà adeguato da parte di ISPRA coerentemente con il presente parere.

## **7. TARIFFA ISTRUTTORIA**

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

## **8. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI**

### **IL GRUPPO ISTRUTTORE**

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente parere con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione programmata dei consumi di gas nel settore industriale e con il "*Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale*";
- considerato che il Gestore ha proposto di mantenere l'assetto di esercizio della Raffineria con gli impianti di lavorazione dei carburanti (CARB) tra cui la sezione PLAT-CCR nonché, continuando a garantire la lavorazione del ciclo lubrificanti (LUBE);
- considerato che l'intervento previsto al camino E22 per l'abbattimento delle emissioni di PCDD/F, che consiste in particolare nel raffreddamento del *vent* gas proveniente dal CCR in uno scambiatore ad aria e nel suo successivo passaggio attraverso un sistema di adsorbimento con carboni attivi, potrà essere completato in occasione della fermata generale di Raffineria programmata per il mese di giugno 2023;
- considerato che il Gestore ha proposto di fornire un quadro complessivo ed aggiornato di tutte le emissioni in aria del sito, e di presentare un piano organico di rivalutazione dei flussi di massa complessivi, con particolare riferimento al parametro polveri;

### **RITIENE CHE**

la richiesta di posticipare l'entrata in vigore della prescrizione n.14 del DM n. 32 del 2 febbraio 2018 e s.m.i. è accoglibile a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Tenuto conto che il nuovo intervento previsto per l'abbattimento delle emissioni di PCDD/F al camino E22 che consiste in particolare nel raffreddamento del *vent* gas proveniente dal CCR in uno scambiatore ad aria e nel suo successivo passaggio attraverso un sistema di adsorbimento con carboni attivi, verrà completato in occasione della prossima fermata generale è autorizzato fino al **15 giugno 2023** il mantenimento del valore limite di emissione di 10 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup> per le PCDD/F da monitorare con frequenza mensile.
2. Al successivo riavvio dell'impianto PLAT-CCR il Gestore dovrà garantire al camino E22 il rispetto del valore limite di emissione di 0,1 ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup> per le PCDD/F da monitorare con frequenza trimestrale.
3. Il Gestore dovrà inviare all'Autorità di controllo con cadenza mensile un rapporto sullo stato di avanzamento degli adeguamenti previsti per il completamento degli interventi in coerenza con il cronoprogramma riportato in Appendice E4-1 all'istanza.





**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**ENI S.p.A. Refining & Marketing**  
**Raffineria di Livorno**

4. Il Gestore dovrà riportare gli esiti dei monitoraggi di cui alle prescrizioni n. 1 e 2 in una sezione dedicata all'interno del *Report* annuale.
5. Preso atto del permanere dell'assetto di Raffineria tradizionale con la lavorazione dei carburanti (CARB) e la lavorazione del ciclo carburanti (LUBE) si prescrive al Gestore entro tre mesi dalla notifica del provvedimento un programma organico di riduzione dei flussi di massa riportati nella prescrizione n. 6 del DM n. 32 del 2 febbraio 2018 con particolare riferimento all'inquinante polveri. Tale programma sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente per la ridefinizione dei flussi di massa.